



CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI TRIBUTARI
Roma, 18 e 19 maggio 2023

***Il rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea***

Materiali a cura di
Daniele P. Domenicucci, Igor Taccani, Vincenzo Valentini
(referendari della Corte di giustizia dell'Unione europea)

SOMMARIO

I. – Estratti della normativa pertinente	3
Trattati	4
Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea	6
Regolamento di procedura della Corte di giustizia	8
Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale	26
Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte.....	36
Decisione della Corte di giustizia del 16 ottobre 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-curia	48
La protezione dei dati personali nell'ambito delle pubblicazioni relative ai procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte di giustizia.....	51
 II. – Modello di ordinanza di rinvio pregiudiziale di interpretazione	 53

I. – *Estratti della normativa pertinente*

Trattati

Articolo 19 TUE

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

- a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
- b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
- c) negli altri casi previsti dai trattati.

Articolo 267 TFUE

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito

di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte.

Articolo 23 *bis*

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.

Articolo 24

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Regolamento di procedura della Corte di giustizia¹

(ESTRATTO)

TITOLO II – NORME DI PROCEDURA COMUNI

CAPO IV – Diverse modalità di trattamento delle cause

Articolo 53. *Modalità di trattamento delle cause*

1. Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nello statuto o nel presente regolamento, la procedura dinanzi alla Corte implica una fase scritta e una fase orale.
2. Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
3. Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa in via prioritaria.
4. Una causa può essere trattata con procedimento accelerato alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Un rinvio pregiudiziale può essere trattato con procedimento d'urgenza alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 54. *Riunione*

1. In qualsiasi momento, più cause della medesima natura aventi lo stesso oggetto possono essere riunite, per ragioni di connessione, ai fini della fase scritta od orale del procedimento o ai fini della sentenza definitiva.
2. La riunione è disposta dal presidente, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, se le cause sono già state attribuite, e, fatta eccezione per i rinvii pregiudiziali, dopo aver sentito anche le parti. Il presidente può deferire la decisione su tale questione alla Corte.
3. Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

¹Regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012 (GU L 265 del 29 settembre 2012), come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26 giugno 2013, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12 agosto 2016, pag. 69), il 9 aprile 2019 (GU L 111 del 25 aprile 2019, p. 73) e il 26 novembre 2019 (GU L 316 del 6 dicembre 2019, p. 103).

Articolo 55. *Sospensione del procedimento*

1. Il procedimento può essere sospeso:

a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dalla Corte, sentito l'avvocato generale;

b) in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, adottata dopo aver sentito il giudice relatore e l'avvocato generale e, tranne che nei procedimenti pregiudiziali, le parti.

2. La prosecuzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

3. Le ordinanze e le decisioni previste dai paragrafi precedenti sono notificate alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

4. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell'ordinanza o della decisione.

5. Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto.

6. Quando l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne ha fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di prosecuzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.

7. A partire dalla data di prosecuzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini, che cominciano a decorrere dalla data di detta prosecuzione.

Articolo 56. *Differimento della decisione di una causa*

Il presidente, sentiti il giudice relatore, l'avvocato generale e le parti, può disporre, a motivo di circostanze particolari, d'ufficio o su domanda di una parte, che la decisione di una causa sia differita a data ulteriore.

CAPO V – Fase scritta del procedimento

Articolo 57. *Deposito degli atti processuali*

1. L'originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte oppure, nel caso di osservazioni presentate nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, dalla parte nel procedimento principale o dal suo rappresentante, quando ciò sia consentito dalle norme nazionali di procedura applicabili a tale controversia.

2. L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per la Corte e, nel caso di procedimenti diversi dai procedimenti pregiudiziali, con tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

3. Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento del Consiglio n. 1/58, di ogni loro atto processuale. Si applica il paragrafo precedente.

4. Ad ogni atto processuale è allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.

5. Qualora, a causa della mole di un atto o di un documento, ne siano allegati soltanto degli estratti, l'intero atto o documento, o copia completa di esso, è depositato in cancelleria.

6. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dell'osservanza dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data e dell'ora di deposito dell'originale in cancelleria.

7. Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6, la data e l'ora in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato dal paragrafo 4, perviene alla cancelleria, mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 2, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L'articolo 51 del presente regolamento non si applica a quest'ultimo termine.

8. Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 3 a 6, la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 58. *Lunghezza degli atti processuali*

Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO VI – Relazione preliminare e attribuzione ai collegi giudicanti

Articolo 59. *Relazione preliminare*

1. Una volta chiusa la fase scritta del procedimento, il presidente fissa la data per la presentazione, alla riunione generale della Corte, della relazione preliminare del giudice relatore.

2. La relazione preliminare contiene proposte sull'opportunità di disporre misure particolari di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori o, se del caso, di rivolgere domande di chiarimenti al giudice del rinvio, nonché sul collegio giudicante al quale sia opportuno attribuire la causa. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione dell'udienza di discussione nonché sull'eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale, in osservanza dell'articolo 20, quinto comma, dello statuto.

3. La Corte, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

Articolo 60. *Attribuzione ai collegi giudicanti*

1. La Corte attribuisce alle sezioni di cinque o di tre giudici ogni causa di cui è investita nella misura in cui la difficoltà o l'importanza della causa o particolari circostanze non richiedano l'attribuzione alla grande sezione, salvo che tale attribuzione non sia stata chiesta, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, dello statuto, da uno Stato membro o da una istituzione dell'Unione che abbia preso parte al procedimento.

2. La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 16, quarto comma, dello statuto. Qualora reputi che un giudizio rivesta un'importanza eccezionale, essa può attribuire la causa alla seduta plenaria, conformemente all'articolo 16, quinto comma, dello statuto.

3. Il collegio giudicante al quale è stata attribuita la causa può chiedere alla Corte, in qualunque fase del procedimento, di riattribuire detta causa a un collegio più ampio.

4. Se si inizia la fase orale senza istruzione, il presidente del collegio giudicante ne fissa la data.

CAPO VII – Misure di organizzazione del procedimento e mezzi istruttori

Sezione I – Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 61. *Misure di organizzazione disposte dalla Corte*

1. Oltre alle misure che possono essere disposte conformemente all'articolo 24 dello statuto, la Corte può invitare le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto a rispondere per iscritto a taluni quesiti, entro un termine da essa stabilito, o in occasione dell'udienza di discussione. Le risposte scritte sono comunicate alle altre parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

2. Quando è organizzata un'udienza di discussione, la Corte, nei limiti del possibile, invita i partecipanti a detta udienza a incentrare le loro osservazioni su uno o più aspetti specifici.

Articolo 62. Misure di organizzazione disposte dal giudice relatore o dall'avvocato generale

1. Il giudice relatore o l'avvocato generale possono chiedere alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto di fornire, entro un termine prestabilito, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino rilevanti. Le risposte e i documenti ottenuti sono comunicati alle altre parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

2. Il giudice relatore o l'avvocato generale possono parimenti porre quesiti alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, invitando a dare risposta ai medesimi in udienza.

Sezione II – Mezzi istruttori

CAPO VIII – Fase orale del procedimento

Articolo 76. Udienza di discussione

1. Eventuali domande motivate di udienza di discussione devono essere presentate entro tre settimane dalla notifica alle parti o agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

2. Su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte può decidere di non tenere un'udienza di discussione qualora essa giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire.

3. La facoltà prevista dal paragrafo precedente è esclusa quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento.

Articolo 77. Udienza di discussione comune

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause della stessa natura, la Corte

può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.

Articolo 78. *Conduzione della discussione*

Il presidente apre e dirige la discussione ed esercita la polizia dell'udienza.

Articolo 79. *Udienza a porte chiuse*

1. Per gravi motivi relativi, segnatamente, alla sicurezza degli Stati membri o alla tutela di minori, la Corte può decidere che l'udienza si tenga a porte chiuse.

2. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicazione della discussione.

Articolo 80. *Domande*

Durante l'udienza di discussione, i membri del collegio giudicante nonché l'avvocato generale possono porre domande agli agenti, ai consulenti o agli avvocati delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale o ai loro rappresentanti.

Articolo 81. *Chiusura dell'udienza di discussione*

Dopo aver sentito le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, il presidente dichiara chiusa l'udienza di discussione.

Articolo 82. *Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale*

1. In caso di svolgimento di un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest'ultima.

2. Dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale del procedimento.

Articolo 83. *Apertura o riapertura della fase orale*

La Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre l'apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

Articolo 84. *Verbale delle udienze*

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2. Le parti e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale e ottenerne copia.

Articolo 85. *Registrazione dell'udienza*

Il presidente, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte o uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, che abbia partecipato alla fase scritta o orale del procedimento, ad ascoltare, nei locali della Corte, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dall'oratore nel corso della medesima.

CAPO IX – Sentenze e ordinanze

Articolo 86. *Data di pronuncia della sentenza*

Le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono informati della data di pronuncia della sentenza.

Articolo 87. *Contenuto della sentenza*

La sentenza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dalla Corte;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è pronunciata;

- d) il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- e) il nome dell'avvocato generale;
- f) il nome del cancelliere;
- g) l'indicazione delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
- h) il nome dei loro rappresentanti;
- i) nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni, le conclusioni delle parti;
- j) la data dell'eventuale udienza di discussione;
- k) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;
- l) l'esposizione sommaria dei fatti;
- m) la motivazione;
- n) il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

Articolo 88. *Pronuncia e notifica della sentenza*

1. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica.

2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti e, se del caso, al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e al Tribunale.

Articolo 89. *Contenuto dell'ordinanza*

1. L'ordinanza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dalla Corte;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è emessa;
- d) l'indicazione della base giuridica su cui essa si fonda;
- e) il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- f) il nome dell'avvocato generale;
- g) il nome del cancelliere;

h) l'indicazione delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;

i) il nome dei loro rappresentanti;

j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito;

k) il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

2. Quando il presente regolamento prevede che un'ordinanza dev'essere motivata, essa contiene inoltre:

a) in caso di ricorsi diretti e di impugnazioni, le conclusioni delle parti;

b) l'esposizione sommaria dei fatti;

c) la motivazione.

Articolo 90. *Firma e notifica dell'ordinanza*

L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; l'ordinanza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti e, se del caso, al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e al Tribunale.

Articolo 91. *Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze*

1. La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata.

2. L'ordinanza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è notificata.

Articolo 92. *Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Una comunicazione contenente la data e il dispositivo delle sentenze e delle ordinanze definitive della Corte è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

TITOLO III – RINVIO PREGIUDIZIALE

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 93. *Ambito d'applicazione*

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo:

- a) nelle ipotesi previste dall'articolo 23 dello statuto;
- b) nelle ipotesi di rinvii pregiudiziali previsti da accordi ai quali abbiano aderito l'Unione oppure uno o più Stati membri.

Articolo 94. *Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale*

Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

- a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
- b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
- c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

Articolo 95. *Anonimato*

1. Quando l'anonimato è stato concesso dal giudice del rinvio, la Corte rispetta detto anonimato nell'ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.

2. Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, la Corte può inoltre procedere a coprire con l'anonimato una o più persone o enti interessati dalla controversia.

Articolo 96. *Partecipazione al procedimento pregiudiziale*

1. Conformemente all'articolo 23 dello statuto, possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte:

- a) le parti nel procedimento principale;
- b) gli Stati membri;
- c) la Commissione europea;
- d) l'istituzione che ha adottato l'atto sulla cui validità o interpretazione si controverte;
- e) gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, quando alla Corte è posta una questione pregiudiziale concernente uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;
- f) gli Stati terzi aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l'accordo lo prevede ed un organo giurisdizionale di uno Stato membro pone alla Corte una questione pregiudiziale concernente l'ambito di applicazione di detto accordo.

2. La mancata partecipazione alla fase scritta del procedimento non pregiudica la partecipazione alla fase orale del medesimo.

Articolo 97. *Parti nel procedimento principale*

1. Le parti nel procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.

2. Quando il giudice del rinvio comunica alla Corte l'intervento di una parte nuova nel procedimento principale, e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto di tale informazione. Detta parte riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

3. Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale in base all'ordinamento nazionale, la Corte può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili.

Articolo 98. *Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale*

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale previste dal presente titolo sono notificate agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell'ampiezza della domanda,

tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di una sintesi di detta domanda, che servirà da base alla presa di posizione di tale Stato. La sintesi include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sintesi comprende, in particolare, per quanto ricavabile dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l'oggetto del procedimento principale, gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni di diritto nazionale e di diritto dell'Unione fatte valere.

2. Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 36, scelta dal destinatario.

3. Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale gli è notificata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 36, scelta dallo Stato terzo interessato.

Articolo 99. Risposta formulata con ordinanza motivata

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Articolo 100. Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

1. La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

2. Tuttavia la Corte, in qualsiasi momento, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

Articolo 101. *Domanda di chiarimenti*

1. Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori previsti dal presente regolamento, la Corte, sentito l'avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da essa stabilito.

2. La risposta del giudice del rinvio a questa domanda è notificata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

Articolo 102. *Spese del procedimento pregiudiziale*

Spetta al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

Articolo 103. *Rettifica delle sentenze e delle ordinanze*

1. Gli errori materiali o di calcolo o le evidenti inesattezze presenti nelle sentenze o nelle ordinanze possono essere rettificati dalla Corte, o d'ufficio, o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, purché detta domanda sia presentata entro un termine di due settimane decorrenti dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.

2. La Corte decide, sentito l'avvocato generale.

3. L'originale dell'ordinanza che dispone la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine di quest'ultima si fa menzione dell'ordinanza di rettifica.

Articolo 104. *Interpretazione delle pronunce pregiudiziali*

1. L'articolo 158 del presente regolamento, che disciplina l'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, non è applicabile alle decisioni prese in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale.

2. Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia necessario adire nuovamente la Corte.

CAPO II – Procedimento pregiudiziale accelerato

Articolo 105. *Procedimento accelerato*

1. Su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, contestualmente alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.

3. Gli interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare detti interessati a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.

4. Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate anteriormente all'udienza a tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

5. La Corte statuisce, sentito l'avvocato generale.

Articolo 106. *Trasmissione degli atti processuali*

1. Gli atti processuali previsti dall'articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l'indice previsto dall'articolo 57, paragrafo 4. L'originale dell'atto e gli allegati citati sopra sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.

2. Le notifiche e le comunicazioni previste dall'articolo precedente possono essere effettuate trasmettendo una copia del documento mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario.

CAPO III – Procedimento pregiudiziale d’urgenza

Articolo 107. *Ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza*

1. Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea può essere trattato, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, con procedimento d’urgenza in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il giudice del rinvio espone le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e giustificano l’applicazione di tale procedimento derogatorio e indica, per quanto possibile, la risposta che esso propone alle questioni pregiudiziali.

3. Se il giudice del rinvio non ha chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza, il presidente della Corte, qualora il ricorso a tale procedimento sembri imporsi *prima facie*, può chiedere alla sezione indicata dall’articolo 108 di verificare la necessità di trattare il rinvio secondo detto procedimento.

Articolo 108. *Decisione in merito all’urgenza*

1. La decisione di trattare un rinvio con procedimento d’urgenza è adottata dalla sezione designata, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, il giorno dell’attribuzione della causa al giudice relatore qualora l’applicazione del procedimento d’urgenza sia richiesta dal giudice del rinvio o, se l’applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.

2. Se la causa è connessa con una causa pendente attribuita a un giudice relatore non appartenente alla sezione designata, quest’ultima può proporre al presidente della Corte di attribuire la causa a detto giudice relatore. Nel caso di una riattribuzione della causa a quest’ultimo, la sezione di cinque giudici di cui egli fa parte svolgerà, per questa causa, le funzioni della sezione designata. Si applica l’articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 109. *Fase scritta del procedimento d’urgenza*

1. Quando il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza o quando il presidente ha chiesto alla sezione designata di esaminare la necessità di trattare il rinvio con tale procedimento, la domanda di pronuncia pregiudiziale è immediatamente notificata, a cura del cancelliere, alle parti nel procedimento principale, allo Stato membro a cui appartiene il giudice del rinvio, alla Commissione europea nonché all’istituzione che ha adottato l’atto sulla cui validità o interpretazione si controverte.

2. La decisione di trattare o di non trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d'urgenza è immediatamente notificata al giudice del rinvio nonché alle parti, allo Stato membro e alle istituzioni menzionate dal paragrafo precedente. La decisione di trattare il rinvio con procedimento d'urgenza fissa il termine entro il quale questi ultimi possono depositare memorie od osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie od osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali atti.

3. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento a un procedimento amministrativo o giudiziario svoltosi in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene il giudice del rinvio, la Corte può invitare detto Stato membro a fornire per iscritto o in occasione dell'udienza di discussione qualsiasi precisazione ritenuta utile.

4. Non appena avvenuta la notifica di cui al paragrafo 1, la domanda di pronuncia pregiudiziale è inoltre comunicata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto diversi dai destinatari della notifica, e la decisione di trattare o di non trattare il rinvio con procedimento d'urgenza è comunicata ai medesimi non appena avvenuta la notifica di cui al paragrafo 2.

5. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono informati non appena possibile della data prevedibile dell'udienza.

6. Quando il rinvio non è trattato con procedimento d'urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 dello statuto e alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

Articolo 110. Notifiche e comunicazioni successive alla chiusura della fase scritta del procedimento

1. Quando un rinvio pregiudiziale è trattato con procedimento d'urgenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale nonché le memorie od osservazioni scritte depositate sono notificate agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, diversi dalle parti e dagli interessati menzionati dall'articolo 109, paragrafo 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale è accompagnata da una traduzione, se del caso da una sintesi, alle condizioni fissate dall'articolo 98.

2. Le memorie o le osservazioni scritte depositate sono notificate inoltre alle parti e agli altri interessati menzionati dall'articolo 109, paragrafo 1.

3. La data dell'udienza è comunicata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto con le notifiche previste dai paragrafi precedenti.

Articolo 111. Omissione della fase scritta del procedimento

La sezione designata può decidere, in casi di estrema urgenza, di omettere la fase scritta del procedimento prevista dall'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 112. *Decisione nel merito*

La sezione designata statuisce, sentito l'avvocato generale.

Articolo 113. *Collegio giudicante*

1. La sezione designata può decidere di riunirsi in collegio di tre giudici. In tal caso, essa è composta dal presidente della sezione designata, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all'elenco previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, al momento della determinazione della composizione della sezione designata, conformemente all'articolo 108, paragrafo 1.

2. La sezione designata può anche chiedere alla Corte di attribuire la causa a un collegio giudicante più ampio. Il procedimento d'urgenza prosegue dinanzi al nuovo collegio, se del caso dopo la riapertura della fase orale del procedimento.

Articolo 114. *Trasmissione degli atti processuali*

Gli atti processuali sono trasmessi conformemente all'articolo 106.

CAPO IV – Gratuito patrocinio

Articolo 115. *Domanda di gratuito patrocinio*

1. Se una parte nel procedimento principale si trova nell'impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2. La domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato di un'autorità nazionale competente che attesti dette condizioni economiche.

3. Se ha già ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice e specifica quali spese siano coperte dagli importi già concessi.

Articolo 116. *Decisione sull'ammissione al gratuito patrocinio*

1. Non appena depositata, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è attribuita

dal presidente al giudice relatore incaricato della causa nell'ambito della quale detta domanda è stata presentata.

2. La decisione di ammissione, totale o parziale, al beneficio del gratuito patrocinio o di rifiuto di quest'ultimo è presa, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, dalla sezione di tre giudici alla quale è assegnato il giudice relatore. Il collegio giudicante è composto, in questa ipotesi, dal presidente di detta sezione, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all'elenco previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, nel giorno in cui la sezione è investita, dal giudice relatore, della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

3. Se il giudice relatore non fa parte di una sezione di tre giudici, la decisione è presa, nel rispetto delle stesse condizioni, dalla sezione di cinque giudici alla quale egli è assegnato. Oltre al giudice relatore, il collegio giudicante è composto da quattro giudici designati in base all'elenco previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, nel giorno in cui la sezione è investita, dal giudice relatore, della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

4. Il collegio giudicante provvede mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale del beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.

Articolo 117. Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse della Corte si fanno carico, eventualmente nei limiti stabiliti dal collegio giudicante, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Su domanda di quest'ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

Articolo 118. Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

Il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta, il beneficio del gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso.

Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale²

INTRODUZIONE

1. Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), il rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea. Esso mira a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi di tale diritto in seno all'Unione, fornendo ai giudici degli Stati membri uno strumento che consenta loro di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), in via pregiudiziale, questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

2. Il procedimento pregiudiziale si basa su una stretta cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Al fine di assicurare la piena efficacia di tale procedimento, appare necessario ricordarne le caratteristiche essenziali e fornire alcune precisazioni dirette a chiarire le disposizioni del regolamento di procedura per quanto riguarda, in particolare, l'autore, l'oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché la forma e il contenuto di tale domanda. Dette precisazioni, applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale (I), sono completate da disposizioni riguardanti le domande di pronuncia pregiudiziale che necessitano di particolare celerità (II) e da un allegato che riepiloga, sinteticamente, l'insieme degli elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale.

I. DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

L'autore della domanda di pronuncia pregiudiziale

3. La competenza della Corte a statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione è esercitata su iniziativa esclusiva dei giudici nazionali, a prescindere dal fatto che le parti del procedimento principale abbiano chiesto o meno di adire la Corte. Poiché il giudice nazionale investito di una controversia è chiamato ad assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice – e a lui solo – valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

4. La nozione di organo giurisdizionale è interpretata dalla Corte quale nozione autonoma del diritto dell'Unione. A tale riguardo, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente.

5. I giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto (cfr. articolo 267, secondo

²In GUUE dell'8 novembre 2019, n. C 380/01.

comma, TFUE). Un rinvio pregiudiziale può, segnatamente, risultare particolarmente utile quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito.

6. Quando una questione è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tuttavia tenuto a presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. articolo 267, terzo comma, TFUE), salvo qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio.

7. Peraltro, da una giurisprudenza costante discende che, mentre i giudici nazionali hanno la facoltà di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi contro un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, spetta viceversa esclusivamente alla Corte dichiarare invalido tale atto. Allorché nutre dubbi sulla validità di un simile atto, il giudice di uno Stato membro deve quindi rivolgersi alla Corte indicando i motivi per cui nutre siffatti dubbi.

L'oggetto e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale

8. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve riguardare l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione, e non l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale.

9. La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell'Unione è applicabile nel procedimento principale. A tale riguardo è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell'Unione siano applicabili nel caso di specie.

10. Per quanto concerne i rinvii pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre ricordare che in forza dell'articolo 51, paragrafo 1, della stessa, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara e inequivoca che una norma di diritto dell'Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono, da sole, costituire il fondamento di tale competenza.

11. Infine, se è vero che per rendere la propria decisione la Corte prende necessariamente in considerazione il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale, come definito dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, essa non applica direttamente il diritto dell'Unione a tale procedimento. Quando si pronuncia sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, la Corte cerca di dare una risposta utile per la definizione della controversia di cui al procedimento principale, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete, disapplicando all'occorrenza la norma nazionale

giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione.

Il momento opportuno per effettuare un rinvio pregiudiziale

12. Un giudice nazionale può indirizzare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale non appena constati che una pronuncia relativa all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione è necessaria ai fini della decisione che esso deve emanare. Detto giudice si trova, infatti, nella posizione migliore per valutare in quale fase del procedimento nazionale occorra formulare tale domanda.

13. Dal momento che, tuttavia, tale domanda servirà da base per il procedimento che si svolgerà dinanzi alla Corte e che quest'ultima deve poter disporre di tutti gli elementi che le consentano sia di verificare la propria competenza a rispondere alle questioni poste, sia di fornire, in caso affermativo, una risposta utile a tali questioni, è necessario che la decisione di effettuare un rinvio pregiudiziale venga presa in una fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché le questioni giuridiche che esso solleva. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia può anche risultare opportuno che il rinvio venga effettuato in esito a un contraddittorio tra le parti.

La forma e il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

14. La domanda di pronuncia pregiudiziale può rivestire qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale, ma occorre tenere presente che tale domanda serve da base per il procedimento dinanzi alla Corte e che essa viene notificata a tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, in particolare, a tutti gli Stati membri, allo scopo di ricevere le loro eventuali osservazioni. La conseguente necessità di tradurre la domanda di pronuncia pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea richiede pertanto, da parte del giudice del rinvio, una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui. Come dimostra l'esperienza, una decina di pagine è spesso sufficiente per esporre in maniera adeguata il contesto di diritto e di fatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale nonché i motivi per i quali la Corte è adita.

15. Il contenuto di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale è stabilito dall'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte ed è riepilogato, sinteticamente, nell'allegato al presente documento. Oltre al testo stesso delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere:

- un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia di cui al procedimento principale nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni pregiudiziali;
- il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia, nonché
- l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

In assenza di uno o più degli elementi che precedono, la Corte può essere indotta, in particolare sulla base dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, a dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate in via pregiudiziale o a respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile.

16. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui è richiesta l'interpretazione o di cui è messa in discussione la validità. Per quanto possibile, tali riferimenti includono tanto l'indicazione del titolo esatto e della data di adozione degli atti che contengono le disposizioni di cui trattasi quanto i riferimenti di pubblicazione di tali atti. Qualora faccia riferimento alla giurisprudenza, il giudice del rinvio è inoltre invitato a menzionare il numero ECLI («*European Case Law Identifier*») della decisione interessata.

17. Se il giudice del rinvio lo ritiene necessario ai fini della comprensione della causa, esso può indicare, succintamente, i principali argomenti delle parti del procedimento principale. In tale contesto è utile ricordare che viene tradotta soltanto la domanda di pronuncia pregiudiziale, e non gli eventuali allegati a tale domanda.

18. Il giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte. Tale indicazione risulta utile alla Corte, in particolare quando essa è chiamata a decidere sulla domanda nell'ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d'urgenza.

19. Infine, le questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.

20. Per facilitarne la lettura, è essenziale che la domanda di pronuncia pregiudiziale giunga dattilografata alla Corte e che le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio siano numerati. La Corte non tratta le domande di pronuncia pregiudiziale redatte a mano.

La protezione dei dati personali e l'anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

21. Per garantire la protezione ottimale dei dati personali nell'ambito della trattazione della causa da parte della Corte, della notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e della ulteriore diffusione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, della decisione che conclude il giudizio, il giudice del rinvio, che è il solo a disporre di una conoscenza integrale del fascicolo trasmesso alla Corte, è invitato a effettuare l'anonimizzazione della causa sostituendo, ad esempio attraverso iniziali o una combinazione di lettere, il nome delle persone fisiche menzionate nella domanda e omettendo gli elementi che potrebbero consentire di identificare tali persone. A causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione e, segnatamente, del ricorso ai motori di ricerca, un'anonimizzazione effettuata dopo la notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione relativa alla causa considerata può infatti rivelarsi meno efficace.

22. Quando il giudice del rinvio dispone di una versione nominativa della domanda di

pronuncia pregiudiziale che contiene i nomi e i recapiti completi delle parti del procedimento principale, e di una versione anonimizzata di tale domanda, esso è pregato di trasmettere alla Corte entrambe le versioni al fine di agevolare la trattazione della causa da parte di quest'ultima.

La trasmissione alla Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale e del fascicolo del procedimento nazionale

23. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere datata e firmata, e successivamente trasmessa alla cancelleria della Corte, per via telematica o postale (Cancelleria della Corte di giustizia, Rue du Fort Niedergrünwald, L-2925 Lussemburgo). Per motivi connessi, segnatamente, alla necessità di garantire la trattazione tempestiva della causa e una comunicazione ottimale con il giudice da cui è stata adita, la Corte raccomanda l'utilizzo, da parte di quest'ultimo, dell'applicazione e-Curia. Le modalità di accesso a tale applicazione, che consentono il deposito e la notifica di atti processuali per via telematica, nonché le condizioni di utilizzo di tale applicazione possono essere consultate sul sito Internet dell'istituzione (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/). Per agevolare il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte e, segnatamente, la loro traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, i giudici nazionali sono invitati, non solo ad inviare la versione originale della domanda di pronuncia pregiudiziale a mezzo e-Curia, ma anche a far pervenire una versione modificabile (software di trattamento testi quale «Word», «Open Office» o «LibreOffice») di tale domanda al seguente indirizzo: DDP-GrefeCour@curia.europa.eu.

24. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pervenire alla cancelleria con tutti i documenti rilevanti e utili per la trattazione della causa da parte della Corte e, in particolare, i recapiti precisi delle parti in causa nel procedimento principale e dei loro eventuali rappresentanti, nonché il fascicolo del procedimento principale o una sua copia. Tale fascicolo (o la sua copia) – che può essere trasmesso per via telematica o postale – sarà conservato per tutta la durata del procedimento dinanzi alla Corte presso la cancelleria, ove, salvo contraria indicazione del giudice del rinvio, potrà essere consultato dagli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto.

L'interazione tra il rinvio pregiudiziale e il procedimento nazionale

25. Sebbene il giudice nazionale rimanga competente ad adottare provvedimenti cautelari, in particolare nell'ambito di un rinvio per esame di validità, il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta tuttavia la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte.

26. Sebbene la Corte rimanga in linea di principio investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché quest'ultima non venga ritirata dal giudice del rinvio, occorre tuttavia tenere presente la funzione della Corte nell'ambito del procedimento pregiudiziale, che è di contribuire all'effettiva amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non di formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Poiché il procedimento pregiudiziale presuppone che una controversia sia effettivamente pendente dinanzi al giudice del rinvio, spetta a quest'ultimo rendere noto alla Corte qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti o composizione amichevole della controversia di cui al

procedimento principale nonché ogni altro incidente che comporti l'estinzione del procedimento principale. Tale giudice deve inoltre informare la Corte dell'eventuale adozione di una decisione resa nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di rinvio e delle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. Ai fini del corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e, segnatamente, allo scopo di evitare che la Corte dedichi tempo e risorse a una causa che potrebbe essere ritirata o priva di oggetto, occorre che tali informazioni siano comunicate alla Corte il più rapidamente possibile.

27. Si richiama peraltro l'attenzione dei giudici nazionali sul fatto che il ritiro di una domanda di pronuncia pregiudiziale può incidere sulla gestione di procedimenti simili da parte del giudice del rinvio. Quando l'esito di più procedimenti pendenti dinanzi a quest'ultimo dipende dalla risposta che la Corte fornirà alle questioni poste dal giudice del rinvio, è opportuno che esso riunisca tali procedimenti prima di sottoporle la domanda di pronuncia pregiudiziale al fine di consentirle di rispondere alle questioni poste nonostante l'eventuale estinzione di uno o più procedimenti.

Spese e gratuito patrocinio

28. Il procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte è gratuito e quest'ultima non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. Spetta a quest'ultimo statuire a tale riguardo.

29. In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale, la Corte può accordarle il gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare per la rappresentanza, che essa sostiene dinanzi alla Corte. Esso potrà, tuttavia, essere accordato solo nel caso in cui la parte in causa non fruisca già di gratuito patrocinio a livello nazionale o nei limiti in cui quest'ultimo gratuito patrocinio non copra – o copra solo parzialmente – le spese sostenute dinanzi alla Corte. Tale parte è invitata, in ogni caso, a trasmettere alla Corte tutte le informazioni e i documenti giustificativi che consentano di valutare la sua reale situazione economica.

Lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e il seguito dato alla sua decisione dal giudice del rinvio.

30. Per tutta la durata del procedimento, la cancelleria della Corte resta in contatto con il giudice del rinvio, al quale trasmette copia di tutti gli atti di procedura nonché, eventualmente, le domande di precisazioni o di chiarimenti ritenuti necessari per rispondere in modo utile alle questioni poste da tale giudice.

31. All'esito del procedimento che comprende, in linea di principio, una fase scritta e una fase orale, la Corte statuisce con sentenza sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio. In alcuni casi, tuttavia, la Corte può essere portata a statuire su tali questioni senza fase orale, o persino senza richiedere le osservazioni scritte degli interessati di cui all'articolo 23 dello Statuto. Ciò avviene, segnatamente, quando la questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o non dà adito a nessun ragionevole dubbio. In tali casi, la Corte, sulla base dell'articolo 99 del regolamento di procedura, statuirà tempestivamente sulla questione sollevata con un'ordinanza motivata che ha la stessa portata e produce gli stessi effetti vincolanti di una sentenza.

32. Dopo la pronuncia della sentenza o la firma dell'ordinanza che definisce la causa, la

cancelleria trasmette la decisione della Corte al giudice del rinvio, che è pregato di informare la Corte del seguito riservato a tale decisione nel procedimento principale. La decisione definitiva del giudice del rinvio deve essere trasmessa, con l'indicazione esplicita del numero della causa dinanzi alla Corte, al seguente indirizzo: Follow-up-DDP@curia.europa.eu.

II. DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE CHE RICHIEDONO PARTICOLARE CELERITÀ

33. Alle condizioni previste dall'articolo 23 *bis* dello Statuto nonché dagli articoli da 105 a 114 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere trattato, in presenza di determinate circostanze, con procedimento accelerato o con procedimento d'urgenza. L'attuazione di tali procedimenti è decisa dalla Corte su presentazione, da parte del giudice del rinvio, di una domanda separata, debitamente motivata, che espone le circostanze, di diritto o di fatto, che giustificano l'applicazione di tale/i procedimento/i oppure, a titolo eccezionale, d'ufficio, ove ciò appaia indispensabile in base alla natura o alle circostanze specifiche della causa.

Le condizioni di applicazione del procedimento accelerato e del procedimento d'urgenza

34. Ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura, un rinvio pregiudiziale può essere dunque sottoposto a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento. Dato che questo procedimento impone vincoli rilevanti a tutti i partecipanti al medesimo e, in particolare, al complesso degli Stati membri invitati a presentare osservazioni, scritte o orali, in termini molto più brevi di quelli ordinari, la sua applicazione dev'essere richiesta solo quando circostanze particolari determinano una situazione d'urgenza che giustifica una rapida pronuncia della Corte sulle questioni proposte. Ciò può avvenire, segnatamente, in caso di rischi elevati e imminenti per la salute pubblica o l'ambiente, che una rapida decisione della Corte può contribuire a prevenire, o quando circostanze particolari impongano di rimuovere in tempi brevissimi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell'Unione. Secondo una giurisprudenza costante, il numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione che il giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale, l'esistenza di interessi economici importanti oppure l'obbligo per il giudice del rinvio di statuire rapidamente, non costituiscono, invece, in quanto tali, circostanze eccezionali che possano giustificare il ricorso ad un procedimento accelerato.

35. Questo criterio deve valere a maggior ragione per il procedimento pregiudiziale d'urgenza, disciplinato dall'articolo 107 del regolamento di procedura. Tale procedimento, che si applica esclusivamente nei settori di cui al titolo V della parte terza del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, impone infatti vincoli ancora più rigidi ai partecipanti poiché limita il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, l'applicazione di questo procedimento dev'essere richiesta solo in circostanze in cui sia assolutamente necessario che la Corte si pronunci sulle questioni proposte dal giudice del rinvio nel più breve tempo possibile.

36. Senza che in questa sede sia possibile elencare tassativamente circostanze di tal

genere, in particolare a motivo del carattere diversificato ed evolutivo delle norme del diritto dell'Unione che disciplinano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, può essere opportuno che un giudice nazionale decida di presentare una domanda di procedimento pregiudiziale d'urgenza, ad esempio, nel caso, di cui all'articolo 267, quarto comma, TFUE, di una persona detenuta o privata della libertà, qualora la risposta data alla questione sollevata sia determinante per valutare la posizione giuridica di tale persona oppure in una controversia relativa alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli nella prima infanzia, quando, in particolare, l'esito della controversia di cui al procedimento principale dipende dalla risposta data alla questione pregiudiziale e il ricorso al procedimento ordinario possa danneggiare seriamente, se non addirittura irrimediabilmente, il rapporto tra il minore e i (o uno dei) suoi genitori o il suo sviluppo nonché il suo inserimento nel suo ambiente familiare e sociale. Al contrario, meri interessi economici, per quanto importanti e legittimi, l'incertezza giuridica che incide sulla situazione delle parti nel procedimento principale o di altre parti in controversie simili, il numero rilevante di soggetti o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che il giudice del rinvio deve emanare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale o il numero considerevole di cause che possono essere interessate dalla decisione della Corte non costituiscono, in quanto tali, circostanze idonee a giustificare l'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza.

La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza

37. Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato o il procedimento pregiudiziale d'urgenza, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio deve inoltre precisare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte. Tale precisazione agevola infatti la presa di posizione delle parti del procedimento principale e degli altri interessati che partecipano al procedimento e contribuisce pertanto alla celerità del procedimento.

38. La domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza deve, in ogni caso, essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo richiede un trattamento specifico. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto nel caso di specie e ad inserire nella sua domanda un richiamo al pertinente articolo del regolamento di procedura (l'articolo 105, sul procedimento accelerato, oppure l'articolo 107, sul procedimento d'urgenza). Questo richiamo deve comparire in un punto chiaramente identificabile della sua decisione di rinvio o in una lettera distinta del giudice del rinvio.

39. Per quanto riguarda la decisione di rinvio in quanto tale, il suo carattere sintetico è tanto più importante in una situazione d'urgenza in quanto contribuisce alla celerità del procedimento.

Le comunicazioni tra la Corte, il giudice del rinvio e le parti del procedimento principale

40. Il giudice che presenta una domanda di trattazione della causa con procedimento accelerato o procedimento d'urgenza è invitato a far pervenire la suddetta domanda e la decisione stessa di rinvio – accompagnata dal testo di quest'ultima in un formato modificabile

(software di trattamento testi quale «*Word*», «*Open Office*» o «*LibreOffice*») – a mezzo dell'applicazione e-Curia o con messaggio di posta elettronica (DDP-GrefeCour@curia.europa.eu).

41. Per agevolare le ulteriori comunicazioni della Corte con il giudice del rinvio e con le parti del procedimento principale, il giudice del rinvio è pregato altresì di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, ed eventualmente il numero di telefax, utilizzabili dalla Corte, nonché gli indirizzi di posta elettronica, ed eventualmente i numeri di telefax, dei rappresentanti delle parti del procedimento principale.

ALLEGATO – GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

Il presente allegato rammenta, sinteticamente, i principali elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tali elementi sono seguiti dall'indicazione dei punti delle presenti raccomandazioni in cui detti elementi sono oggetto di una trattazione più approfondita.

Sia che venga trasmessa per via telematica oppure per posta, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve menzionare:

1. l'identità del giudice all'origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente (cfr. a tal riguardo i punti da 3 a 7);

2. l'identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio (per quanto attiene alle parti del procedimento principale, cfr. tuttavia i punti 21 e 22 delle presenti raccomandazioni, relativi alla protezione dei dati personali);

3. l'oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti (cfr. punto 15);

4. le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell'Unione (cfr. i punti 15 e 16);

5. i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione (cfr. i punti da 8 a 11 e da 15 a 18);

6. le questioni pregiudiziali (cfr. il punto 19) e, se del caso,

7. l'eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla necessità di mantenere l'anonimato delle persone fisiche interessate dalla controversia o alla particolare celerità con la quale la domanda dev'essere trattata dalla Corte (cfr. punti 33 e seguenti).

Sul piano formale, le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere dattilografate, datate e firmate e pervenire presso la cancelleria della Corte, preferibilmente per via telematica, corredate di tutti i documenti utili e pertinenti per la trattazione della causa (cfr., a tal riguardo, i punti da 20 a 24 delle presenti raccomandazioni e, per quanto attiene alle domande che richiedono particolare celerità, i punti 40 e 41).

Modalità di trasmissione raccomandate dalla Corte

Al fine di garantire una comunicazione ottimale con i giudici dai quali è adita in via pregiudiziale, la Corte raccomanda l'utilizzo delle seguenti modalità di trasmissione:

1. Deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale (o degli altri documenti pertinenti correlati a tale domanda):

– Originale firmato della domanda di pronuncia pregiudiziale (o degli altri documenti correlati a tale domanda): invio effettuato a mezzo dell'applicazione e-Curia. Le modalità di accesso a tale applicazione, gratuita e sicura, nonché le condizioni di utilizzo di quest'ultima sono disponibili al seguente indirizzo: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/.

– Versione modificabile della domanda di pronuncia pregiudiziale (o degli altri documenti correlati a tale domanda): DDP-GrefeCour@curia.europa.eu.

2. Invio della decisione definitiva del giudice del rinvio (anonimizzata, se del caso, segnatamente al fine di pubblicarla on line), conseguente alla decisione della Corte sulla domanda di pronuncia pregiudiziale: Follow-up-DDP@curia.europa.eu.

Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte³

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

Visto il regolamento di procedura e, in particolare, l'articolo 208, considerando quanto segue:

1. Il 25 novembre 2013 la Corte di giustizia ha adottato, sulla base dell'articolo 208 del suo regolamento di procedura, nuove istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte. Tali istruzioni miravano a fornire alle parti e ai loro rappresentanti istruzioni concrete, basate sul nuovo regolamento di procedura, adottato il 25 settembre 2012 (2), tenendo conto, segnatamente, dell'esperienza maturata nel corso del primo anno di attuazione di quest'ultimo.

2. Dall'entrata in vigore di tali istruzioni, il 1° febbraio 2014, sono tuttavia intervenute molteplici importanti evoluzioni, tanto sul piano tecnico che normativo.

3. Da un lato, infatti, le parti si avvalgono in misura crescente dei mezzi di comunicazione elettronici per la trasmissione degli atti processuali, il che contribuisce a una maggiore celerità nella trattazione delle cause ma presuppone, al contempo, che siano ulteriormente precisate sia le modalità di una siffatta trasmissione sia le misure che devono essere adottate per agevolare la trattazione e la traduzione dell'atto depositato e, se del caso, per tutelare la riservatezza delle informazioni in esso contenute.

4. Dall'altro lato, il regolamento di procedura della Corte è stato ripetutamente modificato a partire dal 2012, talvolta per chiarire o precisare le modalità d'intervento delle parti dinanzi al giudice, talaltra per riflettere i cambiamenti introdotti dal legislatore dell'Unione in ambiti come quelli della protezione dei dati personali o del trattamento delle impugnazioni di cui all'articolo 58 *bis* del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e per garantire una migliore leggibilità occorre, di conseguenza, adottare nuove istruzioni pratiche, che tengano conto delle summenzionate evoluzioni.

6. Tali nuove istruzioni, applicabili a tutte le categorie di cause di cui è investita la Corte, non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello statuto e nel regolamento di procedura. Esse hanno lo scopo di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di intendere meglio la portata di tali disposizioni e di comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e, in particolare, i vincoli che gravano su quest'ultima, segnatamente quelli collegati al trattamento e alla traduzione degli atti processuali o all'interpretazione simultanea delle osservazioni presentate in occasione delle udienze di discussione. Il rispetto e l'osservanza delle presenti istruzioni costituiscono, tanto per le parti quanto per la Corte, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell'organo giurisdizionale.

³ GUUE del 14 febbraio 2020, L 42/1.

ADOPTA LE PRESENTI ISTRUZIONI PRATICHE:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali

1. Salvo quanto altrimenti disposto da norme specifiche contenute nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») o nel regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte implica, in linea generale, una fase scritta e una fase orale. La fase scritta del procedimento ha lo scopo di esporre alla Corte le censure, i motivi e argomenti delle parti del procedimento o, in materia pregiudiziale, le osservazioni che gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto intendono formulare in merito alle questioni proposte dai giudici degli Stati membri dell'Unione. La fase orale, ad essa successiva, mira per parte sua a consentire alla Corte di perfezionare la sua conoscenza della causa mediante l'eventuale audizione delle parti o degli interessati prima citati in occasione di un'udienza di discussione e, eventualmente, mediante l'audizione delle conclusioni dell'avvocato generale.

La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte

2. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 dello statuto, le parti del procedimento dinanzi alla Corte devono obbligatoriamente essere rappresentate da una persona debitamente abilitata a tal fine. Ad esclusione degli Stati membri, degli altri Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l'«accordo SEE»), dell'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: l'«AELS»), nonché delle istituzioni dell'Unione, che sono in genere rappresentati da un agente nominato per ciascuna causa, le altre parti del procedimento devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo SEE. La prova di tale qualità deve poter essere fornita, dietro semplice domanda, in qualunque fase del procedimento. Sono equiparati agli avvocati, ai sensi dell'articolo 19, settimo comma, dello statuto, i professori cittadini di uno Stato membro la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare.

3. Nelle cause pregiudiziali, la Corte tiene tuttavia conto, per quanto riguarda la rappresentanza delle parti nel procedimento principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. Qualsiasi persona abilitata a rappresentare una parte dinanzi a detto giudice può quindi farlo anche dinanzi alla Corte e, se le norme di procedura nazionali lo consentono, le parti del procedimento principale hanno il diritto di presentare esse stesse le proprie osservazioni scritte od orali. In caso di dubbi a tale riguardo, la Corte, in qualsiasi momento, può chiedere le informazioni del caso a dette parti, ai loro rappresentanti o al giudice che l'ha adita.

Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio

4. Salvo quanto altrimenti disposto dall'articolo 143 del regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, dato che nessun diritto o tassa è dovuto a quest'ultima a causa della presentazione di un ricorso o del deposito di un atto processuale. Le spese previste dagli articoli 137 e seguenti del regolamento di procedura comprendono esclusivamente le spese dette «ripetibili», ossia le somme eventualmente dovute ai testimoni e

ai periti e le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa dinanzi alla Corte, collegate agli onorari dei loro rappresentanti e alle spese di viaggio e soggiorno a Lussemburgo, quando è organizzata un'udienza di discussione. Con la sentenza o con l'ordinanza che definisce la causa, la Corte provvede sull'importo delle spese e sulla loro ripartizione mentre, in materia pregiudiziale, è al giudice del rinvio che spetta statuire sulle spese processuali.

5. Se una parte o, in materia pregiudiziale, una parte nel procedimento principale si trova nell'impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli da 115 a 118 e da 185 a 189 del regolamento di procedura. Per poter essere esaminate, siffatte domande devono nondimeno essere corredate di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi necessari a consentire alla Corte di valutare le condizioni economiche effettive del richiedente. Poiché, in materia pregiudiziale, la Corte statuisce su domanda di un giudice di uno Stato membro, le parti nel procedimento principale devono prioritariamente chiedere l'ammissione al beneficio dell'eventuale gratuito patrocinio dinanzi a tale giudice o alle autorità competenti dello Stato membro interessato, dato che l'aiuto concesso dalla Corte ha carattere meramente sussidiario rispetto all'aiuto concesso a livello nazionale.

6. È utile ricordare che, quando ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la Corte si fa carico, eventualmente nei limiti stabiliti dal collegio giudicante, delle sole spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Conformemente alle norme enunciate nel regolamento di procedura, queste spese possono essere successivamente recuperate dalla Corte con la decisione che definisce il giudizio e statuisce sulle spese, e il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare inoltre, in qualsiasi momento, il beneficio di detto aiuto se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso.

La protezione dei dati personali

7. Attenta a garantire una protezione ottimale dei dati personali, segnatamente nell'ambito delle pubblicazioni che essa effettua in merito a cause promosse dinanzi ad essa, la Corte tratta di norma le cause pregiudiziali in forma anonima. Tale approccio implica in pratica che, salvo circostanze particolari, la Corte procede all'omissione del cognome e del nome delle persone fisiche menzionate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, di altri elementi che possano consentirne la reidentificazione qualora tale operazione non sia stata effettuata dal giudice del rinvio, prima dell'invio della sua domanda. Nelle loro osservazioni, scritte o orali, tutti gli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto sono invitati a rispettare l'anonimato così concesso.

8. Lo stesso vale in materia di impugnazioni. Salvo circostanze particolari, la Corte rispetta, infatti, l'anonimato concesso dal Tribunale e le parti del procedimento sono invitate a rispettare tale anonimato anche nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

9. In ogni caso, quando una parte in un procedimento dinanzi alla Corte auspica che la sua identità o determinati dati che la riguardano non siano divulgati nell'ambito di una causa promossa dinanzi alla Corte – o, al contrario, quando tale parte auspica che la sua identità e

detti dati siano divulgati nell'ambito di tale causa –, essa ha facoltà di rivolgersi alla Corte affinché quest'ultima decida se si debba o meno procedere a un'anonimizzazione, totale o parziale, della causa di cui trattasi o se si debba o meno mantenere l'anonimato già concesso. Per preservare la sua efficacia, una siffatta richiesta dev'essere tuttavia formulata il più rapidamente possibile. A causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'anonimizzazione si rivela infatti molto più difficile da realizzare quando la comunicazione relativa alla causa di cui trattasi sia già stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* oppure, in materia pregiudiziale, quando la domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata già notificata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, circa un mese dopo il deposito della domanda presso la Corte.

II. LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

La finalità della fase scritta del procedimento

10. La fase scritta del procedimento svolge un ruolo essenziale nella comprensione della causa da parte della Corte. Essa deve consentire a quest'ultima, attraverso la lettura delle memorie od osservazioni depositate, di farsi un'idea precisa dell'oggetto della causa sottoposta al suo giudizio e delle sue implicazioni. Benché tale obiettivo sia comune al trattamento di tutte le cause di cui la Corte è investita, lo svolgimento e i profili della fase scritta del procedimento differiscono nondimeno in base alla natura del ricorso. Mentre in materia di ricorsi diretti o di impugnazioni, le parti sono invitate a formulare osservazioni sulle memorie depositate dalle controparti nel procedimento, la fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali è contrassegnata dall'assenza di contraddittorio, dato che gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono semplicemente invitati a comunicare le loro eventuali osservazioni sulle questioni proposte da un giudice nazionale, senza conoscere, in linea di principio, la posizione degli altri interessati in merito alle medesime questioni. Da ciò derivano esigenze distinte sia sul piano della forma e del contenuto di dette osservazioni, sia per quel che riguarda l'ulteriore svolgimento del procedimento, con la precisazione che la maggior parte delle memorie e delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento deve, tuttavia, essere tradotta. Si deve pertanto preferire sempre l'uso di frasi brevi e semplici e gli argomenti delle parti devono apparire nella loro memoria o nelle loro osservazioni, e non nei loro eventuali allegati, i quali solitamente non sono tradotti.

La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali

11. A causa della natura non contenziosa del procedimento in materia pregiudiziale, il deposito di osservazioni scritte da parte degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto non è soggetto a nessuna particolare formalità. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è loro notificata dalla Corte, questi ultimi possono pertanto presentare, qualora lo desiderino, una memoria al fine di illustrare la loro posizione sulla domanda proposta del giudice del rinvio. La finalità di tale memoria – che dev'essere depositata entro un termine, non prorogabile, di due mesi (aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di 10 giorni) a partire dalla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale – è di chiarire alla Corte la portata di detta domanda, e soprattutto suggerire le risposte da fornire alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

12. Benché tale intervento debba essere completo e comprendere, in particolare, gli

argomenti che possano giustificare la risposta della Corte alle questioni proposte, non è viceversa necessario ritornare sul contesto in diritto o in fatto della controversia enunciato nella decisione di rinvio, a meno che esso non richieda osservazioni integrative. Salvo circostanze particolari o disposizioni specifiche del regolamento di procedura che prevedano una limitazione della lunghezza degli atti dovuta all'urgenza della causa, le osservazioni scritte depositate in una causa pregiudiziale non dovrebbero superare le 20 pagine.

La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti

Omissis

La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni

Omissis

L'intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni

Omissis

La forma e la struttura degli atti processuali

39. A prescindere da quanto sin qui illustrato e dalle prescrizioni, relative al contenuto degli atti processuali, risultanti dalle disposizioni dello statuto e del regolamento di procedura, le memorie e osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte devono soddisfare determinati requisiti ulteriori destinati ad agevolare la lettura e il trattamento di tali atti da parte della Corte, in particolare in via elettronica. Questi requisiti riguardano sia la forma e la presentazione degli atti processuali, sia la loro struttura o la loro lunghezza.

40. Sul piano formale, anzitutto, è assolutamente necessario che le memorie od osservazioni depositate dalle parti siano presentate in modo tale da consentire una gestione elettronica di questi atti da parte della Corte. In quest'ottica, i requisiti seguenti dovrebbero essere tenuti in considerazione:

- la memoria o le osservazioni sono redatte su carta bianca, senza righe, di formato A4, e il testo deve figurare solo su una faccia (recto) della pagina, e non su entrambe (recto-verso),

- i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina),

- tutti i paragrafi della memoria o delle osservazioni devono essere numerati, in maniera ininterrotta e in ordine crescente,

- la stessa regola vale per le pagine della memoria o delle osservazioni, ivi compresi gli eventuali allegati alle stesse e il loro elenco, che devono essere numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente, in alto a destra della pagina;

- le pagine della memoria o delle osservazioni non superano i 1500 caratteri cadauna, spazi esclusi;

- infine, quando non sono trasmesse alla Corte in via elettronica, le pagine della memoria o delle osservazioni devono essere tenute insieme mediante fermagli che possano essere facilmente rimossi, e non mediante dispositivi fissi, come colla o punti metallici.

41. In aggiunta a questi requisiti formali, gli atti processuali depositati dinanzi alla Corte devono essere redatti in modo tale che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine. Oltre all'indicazione, sulla prima pagina della memoria o delle osservazioni in questione, della denominazione dell'atto, del numero di ruolo della causa (se già comunicato dalla cancelleria) e delle parti interessate da quest'ultima o delle loro iniziali (quando la causa è resa anonima), le memorie o le osservazioni scritte devono iniziare con una breve illustrazione dello schema seguito dal loro autore o da un sommario. Questa memoria o queste osservazioni terminano obbligatoriamente con le conclusioni del loro autore o, in materia pregiudiziale, con le risposte che egli suggerisce alle questioni proposte dal giudice del rinvio.

42. Sebbene gli atti comunicati alla Corte non siano soggetti, per quanto concerne il loro contenuto, a nessun requisito diverso da quelli indicati dallo statuto e dal regolamento di procedura, occorre nondimeno tenere presente che atti del genere costituiscono la base dell'esame del fascicolo da parte della Corte e che, in linea generale, essi devono essere tradotti dalla Corte o dall'istituzione che li ha redatti. Nell'interesse di un efficiente svolgimento del procedimento così come nell'interesse delle stesse parti, *le memorie o le osservazioni scritte devono essere pertanto redatte in un linguaggio semplice e preciso*, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a quelle lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate.

43. Quando, nelle loro memorie o nelle loro osservazioni, le parti richiamano un testo o una normativa particolare, del diritto nazionale o del diritto dell'Unione, *i riferimenti di questo testo o di questa normativa devono essere forniti con precisione*, tanto per quanto concerne la data d'adozione e, se possibile, la data di pubblicazione di tale documento, quanto per quel che riguarda la sua applicabilità nel tempo. Parimenti, quando citano un passo di una decisione giurisprudenziale o di conclusioni di un avvocato generale, le parti sono invitate a precisare sia il nome e il numero di ruolo della causa di cui trattasi, sia il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione o delle conclusioni e i riferimenti esatti del passo in questione.

44. Infine, occorre ricordare che *gli argomenti in diritto delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto devono figurare nelle memorie o nelle osservazioni scritte, e non negli allegati eventualmente acclusi*, che in genere non sono tradotti. Alla memoria o alle osservazioni devono essere allegati soltanto i documenti menzionati nel testo della memoria o delle osservazioni stesse e che sono necessari per provarne o illustrarne il contenuto. La produzione di allegati, del resto, è ammessa solo se accompagnata da un elenco dei medesimi, in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Tale elenco deve contenere, per ciascun documento allegato, il numero dell'allegato, una breve indicazione della sua natura nonché la menzione della pagina o del paragrafo della memoria o delle osservazioni in cui è menzionato il documento e che giustifica la sua produzione.

45. Quando un atto processuale si discosta palesemente dalle prescrizioni enunciate nelle righe che precedono e, in particolare, dalle indicazioni relative alla lunghezza di tale atto, la cancelleria può invitare il suo autore a regolarizzare entro un breve termine l'atto depositato.

Il deposito e la trasmissione degli atti processuali

46. Solo gli atti espressamente previsti dalle norme di procedura possono essere depositati in cancelleria. Questi atti devono essere depositati, nei termini prescritti, rispettando gli obblighi enunciati dall'articolo 57 del regolamento di procedura.

47. La modalità di deposito raccomandata dalla Corte è il deposito effettuato mediante *l'applicazione e-Curia*. Esso consente il deposito e la notifica di atti processuali in via esclusivamente elettronica, senza che sia necessario redigere copie autentiche dell'atto trasmesso alla Corte o duplicare tale trasmissione mediante l'invio per posta. Le modalità di accesso all'applicazione e-Curia e le sue modalità di utilizzo sono descritte, nei dettagli, nella decisione della Corte del 16 ottobre 2018, relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia, nonché nelle condizioni di utilizzo, alle quali questa decisione fa riferimento. Questi documenti sono consultabili sul sito Internet dell'istituzione (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/it/).

48. Se non è trasmesso alla Corte mediante la suddetta applicazione, un atto processuale può essere parimenti inviato alla Corte *per posta*. La busta contenente quest'atto dev'essere indirizzata alla Cancelleria della Corte al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünwald – L-2925 Lussemburgo. A questo proposito è utile ricordare che, in applicazione dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura, ai fini dell'osservanza dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell'ora di deposito dell'originale in cancelleria. Per evitare una qualsivoglia decadenza, si consiglia caldamente, di conseguenza, di effettuare la spedizione in questione mediante lettera raccomandata o corriere espresso, diversi giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito dell'atto, o perfino di depositare fisicamente l'atto in questione presso la cancelleria della Corte oppure, oltre l'orario di apertura della cancelleria, presso il personale addetto al servizio di ingresso degli edifici della Corte, il quale darà atto della ricezione del documento, indicando su quest'ultimo la data e l'ora del deposito.

49. Infine, attualmente, è anche possibile trasmettere alla cancelleria la copia dell'originale firmato di un atto processuale in allegato a un *messaggio di posta elettronica* (ecj.registry@curia.europa.eu) o *mediante telefax* [(+ 352) 433766]. Oltre ai limiti tecnici inerenti a tali due modalità di trasmissione, si ricorda che il deposito di un atto processuale tramite messaggio di posta elettronica o telefax vale, ai fini dell'osservanza dei termini di procedura, soltanto a condizione che l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie previsti dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento di procedura, pervenga esso stesso in cancelleria entro e non oltre dieci giorni dopo l'invio mediante messaggio di posta elettronica o telefax della copia di tale originale firmato. Di conseguenza, quest'originale dev'essere spedito o consegnato senza indugio, subito dopo l'invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche solo minime. In caso di divergenze tra l'originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, sarà presa in considerazione solo la data di deposito dell'originale firmato.

50. Al fine di agevolare il trattamento da parte della Corte delle memorie e delle osservazioni depositate e, in particolare, la loro traduzione in una o più lingue ufficiali dell'Unione, le parti sono invitate – oltre a inviare, nei termini prescritti, la versione originale della loro memoria o delle loro osservazioni, che è la sola facente fede, – a trasmettere una versione modificabile (programma di elaborazione di testo quale «Word», «OpenOffice» o

«LibreOffice») di tale memoria o di tali osservazioni al seguente indirizzo: editable-versions@curia.europa.eu.

III. LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

51. Come si evince dall'articolo 20, quarto comma, dello statuto, la fase orale del procedimento comprende sostanzialmente due distinti momenti: l'audizione delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale. Ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, dello statuto, la Corte tuttavia, quando ritiene che la causa non sollevi nessuna nuova questione di diritto, può decidere di giudicare la causa senza conclusioni dell'avvocato generale. Per quanto riguarda l'organizzazione di un'udienza di discussione, essa non ha carattere sistematico.

La finalità dell'udienza di discussione

52. In considerazione dell'importanza che riveste la fase scritta del procedimento nell'ambito delle cause proposte alla Corte, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, il criterio determinante per lo svolgimento di un'udienza non è tanto la formulazione di un'espressa domanda in tal senso quanto la valutazione, effettuata dalla Corte stessa, riguardo al valore aggiunto di quest'udienza e al suo contributo potenziale alla soluzione della controversia o alla determinazione delle risposte che la Corte possa fornire alle questioni proposte dal giudice di uno Stato membro. *Di conseguenza, un'udienza è organizzata dalla Corte ogniqualvolta essa possa contribuire a una migliore comprensione della causa e delle sue implicazioni, a prescindere dal fatto che una domanda in tal senso sia stata o meno presentata dalle parti o dagli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.*

La domanda di udienza

53. Se le parti o gli interessati prima menzionati ritengono che un'udienza debba essere organizzata nell'ambito di una causa, è loro onere, comunque, sin dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, *indicare alla Corte, con lettera, i motivi specifici per i quali essi desiderano essere ascoltati da quest'ultima.* Detta motivazione – che non dev'essere confusa con una memoria o con osservazioni scritte e che non deve superare le tre pagine – deve derivare da una valutazione concreta dell'utilità di un'udienza di discussione per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell'argomentazione che questa parte ritiene necessario sviluppare o confutare più ampiamente durante tale udienza. Non è sufficiente una motivazione di carattere generico che faccia riferimento, per esempio, all'importanza della causa o delle questioni che la Corte deve risolvere.

La convocazione all'udienza e la necessità di una rapida risposta a tale convocazione

54. Quando la Corte decide di organizzare un'udienza di discussione in una determinata causa, essa ne stabilisce la data e l'ora esatte e le parti o gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono tempestivamente convocati dalla cancelleria, la quale li informa parimenti in merito alla composizione del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata, alle misure di organizzazione del procedimento decise dalla Corte e, eventualmente, alla mancanza di conclusioni dell'avvocato generale. Al fine di consentire alla Corte di organizzare quest'udienza in condizioni ottimali, *le parti o gli interessati prima menzionati sono invitati a rispondere alla comunicazione della cancelleria entro un breve termine* indicando, in particolare,

se essi intendano partecipare effettivamente all'udienza, nonché il nome dell'avvocato o dell'agente che li rappresenterà in tale occasione. Una risposta tardiva alle lettere di convocazione della cancelleria compromette l'efficace organizzazione dell'udienza, sia dal punto di vista del tempo di intervento concesso dalla Corte alla parte in causa, sia per quanto concerne le esigenze funzionali del servizio di interpretariato.

Le misure da adottare in vista dell'udienza

55. A prescindere dal loro titolo e qualità, le persone chiamate a patrocinare dinanzi alla Corte sono tenute a indossare la toga. Gli agenti e gli avvocati che partecipano a un'udienza di discussione sono pertanto invitati a munirsi della propria toga. Nel caso in cui le parti o i loro rappresentanti ne fossero privi, la Corte potrà mettere alcune toghe a loro disposizione ma, poiché il loro numero e le taglie disponibili sono limitati, le parti e i rappresentanti interessati sono invitati a informarne previamente la Corte, nell'ambito della loro risposta alla lettera di convocazione all'udienza.

56. Nell'ambito di tale medesima risposta, al fine di garantire un'organizzazione ottimale dell'udienza, le parti e i loro rappresentanti sono altresì invitati a informare la Corte di qualsiasi misura particolare idonea ad agevolare la loro partecipazione effettiva all'udienza, segnatamente in caso di disabilità o di ridotta capacità motoria.

57. Sia a causa delle condizioni del traffico a Lussemburgo, sia a causa delle misure di sicurezza applicabili all'atto dell'accesso agli edifici della Corte, si raccomanda di prendere le precauzioni necessarie per essere presenti nella sala dove si terrà il dibattimento, il giorno dell'udienza, ben prima dell'ora stabilita per l'apertura di quest'ultima. Prima dell'inizio della seduta, infatti, è usuale che i membri del collegio giudicante invitino i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto a un breve colloquio concernente l'organizzazione dell'udienza. Il giudice relatore e l'avvocato generale possono invitare, in tale occasione, i suddetti rappresentanti a fornire, durante l'udienza, precisazioni supplementari in merito a determinate questioni o ad approfondire uno o più aspetti specifici della causa in questione.

Lo svolgimento consueto di un'udienza di discussione

58. Sebbene il suo svolgimento possa variare in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa, in linea generale un'udienza dinanzi alla Corte si svolge in tre distinti momenti: le difese orali propriamente dette, i quesiti posti dai membri della Corte e le repliche.

La prima fase dell'udienza: le difese orali

La finalità delle difese orali

59. Salvo circostanze particolari, l'udienza inizia normalmente con le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto. Tenuto conto della conoscenza che la Corte ha già della causa in esito alla fase scritta del procedimento, tali difese orali non sono volte a ricordare il contenuto delle memorie o delle osservazioni scritte. Esse mirano a consentire alle parti o agli interessati summenzionati di ottemperare agli eventuali inviti a incentrare su determinati argomenti le difese orali e a rispondere ai quesiti che la Corte ha rivolto loro prima dell'udienza. I partecipanti all'udienza che sostengono le stesse tesi o condividono la stessa posizione sono inoltre invitati, per quanto possibile, ad

accordarsi fra loro prima dell'udienza al fine di evitare inutili ripetizioni.

Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi

60. I tempi di intervento sono stabiliti dal presidente del collegio giudicante, dopo aver consultato il giudice relatore e, eventualmente, l'avvocato generale incaricato della causa. In linea generale, questi tempi di intervento sono stabiliti pari a quindici minuti, a prescindere dal collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata; tale durata può essere tuttavia prolungata od accorciata in funzione della natura o della complessità particolare della causa, del numero e dello status processuale dei partecipanti all'udienza nonché delle eventuali misure di organizzazione del procedimento. In via eccezionale, un ampliamento dei tempi di intervento può essere accordato dal presidente del collegio giudicante, su domanda debitamente motivata di una parte o di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Per poter essere presa in considerazione, una domanda siffatta dev'essere nondimeno formulata dalla parte o dall'interessato in questione nella sua risposta alla lettera di convocazione all'udienza.

Il numero di difensori

61. Per ragioni collegate all'efficiente svolgimento dell'udienza, le difese orali delle parti o degli interessati presenti all'udienza devono essere garantite da una sola persona per ognuno di essi. In via eccezionale, una seconda persona può essere nondimeno autorizzata ad intervenire nella discussione quando la natura o la complessità particolare della causa lo giustifichi e purché una domanda debitamente motivata in tal senso sia stata presentata nella risposta della parte o dell'interessato in questione alla lettera di convocazione all'udienza. Qualora sia concessa, quest'autorizzazione non comporta tuttavia nessun ampliamento dei tempi di intervento, per cui i due difensori devono dividersi i tempi di intervento concessi alla parte in causa.

La lingua delle difese orali

62. Fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare la propria lingua ufficiale quando partecipano a un'udienza di discussione nonché la possibilità, per gli Stati terzi, di utilizzare una delle lingue indicate all'articolo 36 del regolamento di procedura quando partecipano a un procedimento pregiudiziale o intervengono in una controversia pendente dinanzi alla Corte, le altre parti nel procedimento sono tenute a patrocinare nella lingua processuale, determinata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37 del succitato regolamento.

63. Nei procedimenti pregiudiziali, le parti nel procedimento principale possono chiedere alla Corte, in via eccezionale, l'autorizzazione ad avvalersi di una lingua diversa da quella del giudice del rinvio per la fase orale del procedimento. Tale richiesta – che deve essere presentata nella risposta della parte interessata alla lettera di convocazione all'udienza –, deve essere debitamente giustificata e illustrare le ragioni per cui si chiede l'uso di un'altra lingua nonché le ragioni che militano in favore di tale altra lingua, tra quelle menzionate all'articolo 36 del regolamento di procedura. In forza dell'articolo 37, paragrafo 4, di detto regolamento, la decisione su tale domanda spetta, a seconda dei casi, al presidente del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata o alla Corte, dopo che la controparte (o le altre parti) nel procedimento principale e l'avvocato generale sono stati previamente ascoltati

sulla richiesta. Se quest'ultima è accolta, la lingua richiesta può essere usata da tutti gli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto.

64. L'eccezione di cui al punto precedente si applica tuttavia solo ai procedimenti pregiudiziali. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 62 delle presenti istruzioni, le parti del procedimento nell'ambito di un ricorso diretto o di un'impugnazione sono tenute a patrocinare, replicare e rispondere agli eventuali quesiti della Corte nella lingua processuale⁴.

La seconda fase dell'udienza: i quesiti posti dai membri della Corte

65. A prescindere dai quesiti che possono essere posti dai membri della Corte prima delle difese orali o durante le medesime, i difensori possono essere invitati, a conclusione di dette difese, a rispondere ad alcuni quesiti aggiuntivi posti dai membri della Corte. Tali quesiti hanno lo scopo di integrare la conoscenza del fascicolo da parte di questi ultimi e consentono ai difensori di chiarire o approfondire alcuni punti che, eventualmente, richiedano ancora ulteriori precisazioni.

La terza fase dell'udienza: le repliche

66. Al termine di questo dibattito, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto hanno infine la facoltà, qualora lo ritengano necessario, di controbattere brevemente. Queste repliche, di una durata massima di cinque minuti ciascuna, non costituiscono un secondo giro di difese orali. Esse hanno l'unico obiettivo di consentire ai difensori di reagire brevemente alle osservazioni o ai quesiti formulati, durante l'udienza, dagli altri partecipanti alla medesima o dai membri della Corte. Se due difensori sono stati autorizzati a prendere la parola per una parte, solo uno di loro è autorizzato a controbattere.

Le implicazioni e le esigenze dell'interpretazione simultanea

67. Che si tratti delle difese orali, delle repliche o delle risposte ai quesiti della Corte, i difensori devono tenere a mente che i loro interventi sono spesso seguiti dai membri del collegio giudicante, dall'avvocato generale e dagli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto, tramite l'interpretazione simultanea. Nell'interesse di un efficiente svolgimento dell'udienza e al fine di garantire la qualità dell'interpretazione fornita, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono pertanto invitati, se e in quanto dispongano di un testo, pur se stringato, di un supporto scritto delle difese orali o di uno schema del loro intervento, a farli pervenire appena possibile prima dell'udienza alla direzione dell'interpretazione, o tramite messaggio di posta elettronica (Interpretation@curia.europa.eu), o mediante telefax [(+ 352) 43033697]. Questo testo e questo supporto scritto delle difese orali sono destinati unicamente agli interpreti e sono distrutti dopo l'udienza. Non vengono né trasmessi ai membri del collegio giudicante e all'avvocato generale incaricato della causa, né versati agli atti di causa.

68. Per agevolare l'interpretazione e, di conseguenza, la comprensione delle difese orali

⁴ Per quanto attiene ai ricorsi per inadempimento, lo Stato membro convenuto ha diritto di usare durante la fase orale del procedimento una lingua diversa da quella usata nel corso della fase scritta a condizione, tuttavia, che tale altra lingua sia una delle lingue ufficiali di detto Stato e che una richiesta in tal senso sia stata presentata tempestivamente, ove possibile nella risposta alla lettera di convocazione all'udienza. Quando la richiesta è accolta, la lingua richiesta può essere usata da tutte le parti al procedimento.

da parte sia dei membri del collegio giudicante e dell'avvocato generale incaricato della causa sia delle altre parti presenti all'udienza, è indispensabile, durante la stessa, parlare pacatamente nel microfono, con ritmo naturale e non forzato. L'interpretazione risulta agevolata se il difensore annuncia preliminarmente lo schema del suo intervento e privilegia sistematicamente le frasi brevi e semplici. Quando fa riferimento, nella sua difesa orale, a una decisione della Corte o del Tribunale, il difensore è inoltre invitato a precisare la data di tale decisione, nonché il numero e la denominazione della causa di cui trattasi.

Il seguito dell'udienza di discussione

69. La partecipazione attiva delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto si conclude alla fine dell'udienza. Fatta salva l'ipotesi, eccezionale, di una riapertura della fase orale del procedimento, quale prevista dall'articolo 83 del regolamento di procedura, le parti o gli interessati prima menzionati non sono più autorizzati a formulare osservazioni scritte od orali, in particolare in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale, quando il presidente del collegio giudicante ha dichiarato chiusa l'udienza di discussione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

70. Le presenti istruzioni pratiche abrogano e sostituiscono le istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte, del 25 novembre 2013.

71. Le presenti istruzioni pratiche sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esse entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Così deciso a Lussemburgo, il 10 dicembre 2019.

Decisione della Corte di giustizia del 16 ottobre 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-curia

LA CORTE,

Visto il regolamento di procedura e, in particolare, gli articoli 48, paragrafo 4, e 57, paragrafo 8,

Considerando quanto segue:

1. Al fine di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie della comunicazione, è stata elaborata un'applicazione informatica che consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica.

2. Quest'applicazione, che si basa su un meccanismo di autenticazione elettronica che implica il ricorso a un nome utente e a una password personali, soddisfa i requisiti di autenticità, integrità e riservatezza dei documenti così trasmessi.

3. Tenuto conto del successo riscosso da tale applicazione e dei vantaggi che presenta, segnatamente in termini di rapidità degli scambi effettuati in tal modo, occorre ampliare la cerchia dei beneficiari di tale applicazione e offrire ai giudici degli Stati membri la possibilità di depositare o ricevere atti processuali mediante tale canale nell'ambito del trattamento, da parte della Corte, delle domande di pronuncia pregiudiziale.

4. Per garantire una buona amministrazione della giustizia – e ai fini esclusivi del trattamento delle cause pregiudiziali – la stessa possibilità deve essere offerta a coloro che, benché non siano agenti o avvocati, sono tuttavia abilitati, in forza delle norme processuali nazionali, a rappresentare una parte dinanzi ai giudici del proprio Stato

COSÌ DECIDE:

Articolo 1. *Definizione*

Un'applicazione informatica denominata «e-Curia», comune agli organi giudicanti che compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea, consente il deposito e la notifica di atti processuali per via elettronica alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

Articolo 2. *Accesso all'applicazione*

L'utilizzo di quest'applicazione presuppone l'apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali.

Articolo 3. *Deposito di un atto di procedura*

Un atto di procedura depositato mediante e-Curia è considerato come l'originale di quest'atto, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un soggetto che agisce per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro sono stati utilizzati per effettuare il deposito. L'utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell'atto in questione.

Articolo 4. *Allegati e copie*

L'atto di procedura depositato mediante e-Curia dev'essere corredato degli allegati in esso menzionati, nonché dell'elenco dei medesimi.

Non è necessario il deposito di copie autentiche dell'atto depositato mediante e-Curia, né dei suoi eventuali allegati.

Articolo 5. *Data e ora del deposito*

Il momento in cui un atto di procedura si considera depositato ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto da parte del rappresentante della parte o del soggetto che agisce per conto dell'organo giurisdizionale interessato.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 6. *Notifica degli atti processuali*

Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o agiscono per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro nonché ai loro eventuali assistenti.

Gli atti processuali sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.

Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l'utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile.

Articolo 7. *Data e ora della notifica*

I destinatari delle notifiche menzionate nell'articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.

L'atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l'atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell'invio del relativo avviso mediante posta elettronica.

Quando la parte è rappresentata in giudizio da più persone o quando più persone siano abilitate ad agire per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata.

L'ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.

Articolo 8. *Condizioni di utilizzo dell'applicazione*

Il cancelliere stabilisce le condizioni di utilizzo di e-Curia e vigila sulla loro osservanza. Un utilizzo di e-Curia che non rispetti dette condizioni può comportare la disattivazione del profilo utente interessato.

La Corte adotta le misure necessarie per tutelare e-Curia nei confronti di qualunque abuso o uso distorto.

L'utente è avvisato tramite posta elettronica di qualunque misura adottata in forza del presente articolo mirante ad impedirgli l'uso del suo profilo utente.

Articolo 9. *Abrogazione*

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione della Corte del 13 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia⁵.

Articolo 10. *Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lussemburgo, 16 ottobre 2018

A. CALOT ESCOBAR

Il Cancelliere

K. LENAERTS

Il Presidente

⁵ GUUE del 1° ottobre 2011, n. C 289/7.

La protezione dei dati personali nell'ambito delle pubblicazioni relative ai procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte di giustizia

Conformemente agli obblighi che è tenuta a rispettare, la Corte di giustizia, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, assicura il bilanciamento tra, da un lato, il principio di pubblicità della giustizia e l'informazione dei cittadini e, dall'altro, la protezione dei dati personali delle persone fisiche menzionate nelle cause di cui è investita.

La concessione dell'anonimato nell'ambito dei procedimenti promossi dinanzi alla Corte di giustizia.

Quando una persona ritiene necessario che determinati dati che la riguardano non siano divulgati nell'ambito delle pubblicazioni legate a una causa promossa dinanzi alla Corte di giustizia, ha facoltà di rivolgersi a quest'ultima al fine, se del caso, di chiedere che le venga concesso l'anonimato nel contesto di tale causa.

Per preservare la sua efficacia, tale domanda deve tuttavia essere formulata nella fase meno avanzata possibile del procedimento. A causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione e degli obblighi gravanti sulla Corte di giustizia in materia di pubblicazioni, la tutela dell'anonimato si rivela infatti molto più difficile da realizzare – e rischia quindi di restare priva di ogni effetto utile – quando la comunicazione relativa alla proposizione della causa di cui trattasi sia già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Procedimenti pregiudiziali

Quando l'anonimato è stato concesso dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia rispetta detto anonimato nell'ambito del procedimento pregiudiziale dinanzi ad essa pendente⁶. Successivamente al deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte può anch'essa procedere a coprire con l'anonimato dette persone o enti, d'ufficio o su richiesta del giudice del rinvio o di una parte del procedimento principale.

A partire dal 1° luglio 2018⁷, la Corte di giustizia ha deciso di avvalersi maggiormente di tale prerogativa garantendo, in tutte pubblicazioni effettuate nell'ambito di una causa pregiudiziale, la sostituzione del nome delle persone fisiche menzionate nella causa con iniziali aleatorie. Ove necessario, la Corte procede anche all'eliminazione degli ulteriori elementi della causa atti a consentire l'identificazione delle persone implicate.

Questa protezione si applica a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell'ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta ufficiale, conclusioni dell'avvocato generale, sentenza) e altresì alla denominazione della causa stessa e ai metadati associati.

La Corte di giustizia si riserva tuttavia la possibilità di derogare a tali orientamenti in caso di espressa richiesta dell'interessato o se le particolari circostanze della causa lo

⁶ Art. 95 del Regolamento di procedura.

⁷ Così anticipando l'entrata in vigore, l'11 dicembre 2018, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, p. 39).

giustificano.

Impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale

Omissis

Le domande relative ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle pubblicazioni giurisdizionali

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede che il Cancelliere provveda alle pubblicazioni della Corte e, in particolare, della Raccolta della giurisprudenza 4. Le domande relative ai trattamenti di dati personali delle persone fisiche che siano state effettuate nell'ambito delle pubblicazioni legate a un procedimento giurisdizionale devono pertanto essere rivolte alla cancelleria della Corte di giustizia.

Il Cancelliere si pronuncia su tale domanda, in linea di principio, entro il termine di due mesi, scaduto il quale ogni mancata risposta equivale a una decisione implicita di rigetto della domanda. La sua decisione può successivamente, entro il termine di due mesi, essere oggetto di un reclamo proposto dinanzi a un comitato istituito presso la Corte di giustizia, al quale è affidato il compito di assicurare il rispetto delle regole relative alla protezione dei dati.

Le condizioni per adire il Cancelliere e il comitato sono precisate nella decisione della Corte di giustizia, del 1° ottobre 2019, che istituisce un meccanismo interno di controllo in materia di trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle funzioni giurisdizionali della Corte di giustizia.

Il comitato dispone di un termine di quattro mesi per pronunciarsi su un reclamo. La mancata risposta del comitato entro tale termine equivale a conferma implicita della decisione del Cancelliere contro la quale il reclamo è stato proposto.

È necessario precisare che il comitato è esclusivamente competente a pronunciarsi sulle decisioni adottate dal Cancelliere quando egli è il titolare del trattamento considerato. La presentazione di un reclamo al comitato non costituisce quindi un mezzo di ricorso contro una decisione giurisdizionale adottata dalla Corte di giustizia.

II. — *Modello di ordinanza di rinvio pregiudiziale di interpretazione*

Modello di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE

Il presente documento costituisce un semplice modello⁸ la cui unica funzione è quella di fornire ausilio nell'eventuale redazione di un'ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

PREMESSA

[Redazione semplice, chiara e precisa su carta bianca, di formato A4, senza elementi superflui, dattilografata, *con pagine e paragrafi numerati in maniera ininterrotta* e in ordine crescente (10 pagine sono generalmente sufficienti)]

Il testo va redatto in caratteri di tipo corrente (ad esempio: Times New Roman, Courier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le eventuali note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina)].

⁸ In larga parte ci si è ispirati al modello contenuto nel volume di F. Ferraro e C. Iannone (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, F. FERRARO E C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 424.

PROCEDIMENTO N.

R.G. N.

Tribunale civile di ..., Sez. ...

Composto da

Nel procedimento n.

Attore:

[ricorrente, appellante]

contro

Convenuto:

[resistente, appellato]

Altre parti

[interveniente, controinteressato]

1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE

I. *Illustrazione sintetica del procedimento*

1. Con atto di citazione/ricorso/appello notificato il/depositato in data l'attore/il ricorrente, l'appellante ... promuoveva un giudizio nei confronti di ... per sentir dichiarare

2. La domanda dell'attore/ricorrente è diretta all'accertamento/alla condanna ... nei confronti del convenuto [resistente], il quale, costituitosi in giudizio ..., ovvero all'impugnazione del

II. *Esposizione sommaria dei fatti di causa*

3.

2. DIRITTO NAZIONALE

I. *Disposizioni nazionali richiamate*

[Citazione esatta delle norme nazionali applicabili alla fattispecie in esame, indicate per esteso e senza interpolazioni del testo]

4.

II. *Eventuale giurisprudenza nazionale in materia*

[Indicazione degli orientamenti concernenti la fattispecie in esame segnatamente quelli prevalenti e più recenti]

5.

3. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

[Citazione testuale, sintetica e fedele al testo, di tutte le norme del diritto dell'UE rilevanti ai fini della soluzione della questione. Il diritto dell'Unione deve applicarsi nel

procedimento principale. Seguono esempi:]

6. Secondo l'articolo.... [paragrafo, comma, lettera] del Trattato sull'Unione europea (TUE), e/o del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e/o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

7. Secondo l'articolo [paragrafo, comma, lettera] del regolamento

8. Secondo l'articolo [paragrafo, comma, lettera] della direttiva

9. Secondo l'articolo [paragrafo, comma, lettera] della decisione

10. Secondo i principi di

4. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

[Spiegare i dubbi sulla compatibilità della citata normativa nazionale con il diritto dell'Unione e i motivi per cui l'interpretazione del diritto dell'Unione sia rilevante ai fini della decisione. Nel caso in cui la Corte di giustizia si sia già pronunciata in materia, spiegare perché persistono dubbi]

11.

5. ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

[Illustrazione sintetica della posizione delle parti in ordine alla risposta da dare alle questioni pregiudiziali (facoltativo)]

12.

6. PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO

[Illustrazione della posizione del giudice del rinvio in ordine alla risposta da dare alle questioni pregiudiziali (facoltativo).]

13.

[7. RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ACCELERATO O DEL PROCEDIMENTO D'URGENZA, *solo ove sussistano le condizioni per richiederli*]

[Il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto nel caso di specie; è necessario esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi derivante dall'utilizzo del procedimento ordinario]

14.

8. TRATTAMENTO SPECIFICO DELLA DOMANDA

[Eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla necessità di mantenere l'anonimato delle persone fisiche intervenute o alla particolare celerità con la quale la domanda deve essere trattata dalla Corte di giustizia]

15.

9. QUESITI PREGIUDIZIALI

[I quesiti devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuabile della decisione di rinvio (preferibilmente all'inizio o alla fine di tale decisione)]

16. Per questi motivi il Tribunale di, come sopra composto, visto l'articolo 267, secondo comma [*organo giurisdizionale avverso le cui decisioni è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno*], TFUE, ritiene di dover sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

es.:

1) se il diritto dell'Unione – in particolare, l'articolo del TUE, TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del regolamento, della direttiva o decisione, nonché i principi dell'Unione di – deve essere interpretato nel senso che osta (o non osta) ad una normativa, del tipo di quella contenuta nell'art. paragrafo, lettera, della legge

oppure

se la nozione di ai sensi dell'articolo del TUE, TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del regolamento, della direttiva o della decisione ..., nonché dei principi dell'Unione di, debba essere interpretata nel senso che essa consente (riconosce/comprende), come previsto dall'articolo..., comma , paragrafo, lettera, della legge

2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se

3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se

10. FORMULE CONCLUSIVE

P.Q.M.

Il Tribunale di, Sezione ..., non definitivamente pronunciando sul (R.G. n. ...), così provvede:

– rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale di cui in motivazione:

– ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme dell'originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa;

– dispone, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la sospensione del presente processo⁹.

Così deciso in, nella camera di consiglio del

Data

⁹ L'ordinanza può riservare alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese oppure può essere preceduta o affiancata da una decisione non definitiva sulle questioni non oggetto dei quesiti pregiudiziali.

Firme

Trasmissione:

La domanda di pronuncia pregiudiziale è trasmessa alla Corte di giustizia dell'UE, unitamente ai documenti rilevanti del fascicolo della causa principale, per via telematica all'indirizzo DDP-GreffesCour@curia.europa.eu, oppure mediante plico raccomandato indirizzato alla cancelleria della Corte di giustizia (rue du Fort Niedergrünwald, 2925 Luxembourg).

Qualora sia trasmessa per via telematica, la domanda di pronuncia pregiudiziale originale è accompagnata dall'invio telematico del testo di tale domanda in un formato modificabile (es. «Word», «Open Office» o «LibreOffice»).

La modalità di trasmissione telematica, sempre da preferire, è fortemente raccomandata *nel caso in cui venga presentata una domanda di trattazione della causa con procedimento accelerato o procedimento d'urgenza*.

È preferibile l'utilizzo dell'applicazione e-Curia